

Numero 86456 di Repertorio Numero 24422 di Raccolta

ALLEGATO A

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ARTICOLO UNO

E' costituita una Associazione denominata "Scuola per la Vita Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)", più brevemente "Scuola per la vita (ONLUS)".

ARTICOLO DUE

L'Associazione Scuola per la Vita si ispira ai principi universali della integrazione tra i popoli, alla fratellanza, alla solidarietà e uguaglianza senza differenze religiose, politiche e razziali.

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale, nell'ambito di cooperazione in programmi di aiuto allo sviluppo culturale, didattico, sanitario ed economico.

In particolare l'associazione si propone di:

- rapportarsi con le realtà dei popoli in via di sviluppo, nel rispetto dei loro valori culturali e delle tradizioni
- favorire l'integrazione sociale nell'ambito dei paesi di accoglienza per tutti coloro che emigrano
- promuovere attività di scambio di esperienze, idee, programmi tra i giovani in un'ottica di educazione dei po-

poli allo sviluppo della cooperazione internazionale

- sostenere e promuovere attività e progetti anche di medio termine per la formazione professionale da realizzarsi nei paesi in via di sviluppo senza sradicare dal loro contesto familiare , sociale e culturale le figure coinvolte

- programmare e gestire, anche in collaborazione con enti, gruppi, associazioni, istituti attività di selezione, formazione e invio di volontari e cooperanti nell'ambito dei programmi promossi dall'Associazione, anche tramite agenzie specializzate nel settore

E' fatto divieto assoluto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO TRE

L'associazione ha sede in Genova, Via Fiasella 16/5 Genova e può costituire altre sedi in Italia e all'estero.

PATRIMONIO

ARTICOLO QUATTRO

Il patrimonio è formato:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

	b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di Bilancio;	
	c) da eventuali donazioni	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a) dalle quote associative annue;	
	b) da sovvenzioni, erogazioni, lasciti o contributi pubblici e privati;	
	c) da ogni altra eventuale entrata anche per eventuali servizi prestati dall'associazione e conseguenti alle attività di cui allo scopo dell'associazione medesima.	
	Spetta al Comitato Direttivo stabilire la quota associativa annua di iscrizione all'Associazione. E' facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l'iscrizione annuale, e sono versamenti comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso.	
	ASSOCIATI	
	<i>ARTICOLO CINQUE</i>	
	Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, Associazioni ed Enti che ne condividano gli scopi.	
	Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati	

al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO SEI

La qualità di associato si perde per dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO SETTE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

- il o i Vice Presidenti

- il Segretario

- il Tesoriere

- il Collegio dei Revisori dei Conti

- il Comitato dei Proviviri

ASSEMBLEA

ARTICOLO OTTO

Gli associati formano l'assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si riunirà almeno due volte l'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Comitato Direttivo;

- alla nomina del Collegio dei Revisori;

- alla nomina del Comitato dei Proviviri;

- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;

- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e ha valore anche la convocazione a mezzo mail con ricevuta di ritorno.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO NOVE

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilan-

dell'Associazione.

PRESIDENTE

ARTICOLO DIECI

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e da' esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Qualora siano nominati più vice-presidenti la rappresentanza ad essi conferita verrà esercitata congiuntamente.

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO UNDICI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

COMITATO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO DODICI

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra l' Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed uno o più soci, o tra i soci stessi, sarà risolta da tre Probiviri nominati dall' Assemblea e, per la prima volta nell' atto costitutivo. Essi potranno essere scelti anche tra non soci, dureranno in carica per tre

anni e potranno essere rieletti. Il Comitato dei probiviri dovrà giudicare entro il termine di sessanta giorni, senza formalità, quali arbitri amichevoli compositori e, sentite le parti, dovrà esprimere il giudizio per iscritto motivando la decisione ed inviando copia della stessa a tutte le parti interessate. Il giudizio del Comitato dei Probiviri è insindacabile ed inappellabile.

BILANCIO

ARTICOLO TREDICI

L'esercizio si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il trentuno di marzo il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo due.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO QUATTORDICI

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'ar-

articolo 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

ARTICOLO QUINDICI

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: GIOVANNI GARBARINO

IN ORIGINALE FIRMATO: MICHELE MONTANELLA

IN ORIGINALE FIRMATO: GLORIA PALANGA

IN ORIGINALE FIRMATO: ANDREA OPLETAL

IN ORIGINALE FIRMATO: SAVARESI ALFREDO

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO SAVARESI

IN ORIGINALE FIRMATO: VIRGILIO POMPEI

IN ORIGINALE FIRMATO: LUANA PIZZOLATO

IN ORIGINALE FIRMATO: BELLAFRONTE GIOVANNI

IN ORIGINALE FIRMATO: MARCO FAZIO

IN ORIGINALE FIRMATO: FABIO PONZANO

IN ORIGINALE FIRMATO: MATTEO BERLINGIERI

IN ORIGINALE FIRMATO: LUCA MARIA CAVAGNARO

IN ORIGINALE FIRMATO: ANDREA PUNGOLINO

IN ORIGINALE FIRMATO: GUEYE MASS

IN ORIGINALE FIRMATO: FABIO BOSCO

IN ORIGINALE FIRMATO: GIULIO CELLA

IN ORIGINALE FIRMATO: LUCA VALDATA

IN ORIGINALE FIRMATO: RENATO GARRE'

IN ORIGINALE FIRMATO: ANTONIO FERRIGNO

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO LIZZA NOTAIO